

## Quesito n. 1

**Poiché di norma la categoria generale OG11 può sostituire sia la categoria OS30 che la OS3 quando nel bando non è specificato nulla in contrario, essendo in possesso della categoria OG1 e OG11 è possibile partecipare come impresa singola?**

Premesso che:

1. Il bando per l'assegnazione delle opere da eseguire sul deposito di Formigliana prevede l'esecuzione di lavorazioni in categoria OG1 (prevalente), OS3 e OS30 (scorporabili e non subappaltabili);
2. L'Autorità di Vigilanza L.L.P.P., con Determinazione n. 48/2000 ha affermato che "le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o più delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 (...omississ...) la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30."
3. con Determinazione n. 8 del 2002 l'Autorità di Vigilanza L.L.P.P., intervenendo ancora una volta sul rapporto intercorrente tra la categoria OG11 e le categorie speciali OS3, OS5, OS28, OS30, ha precisato che "presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti";
4. una pronuncia del *TAR Calabria, sentenza 2 marzo 2004 n. 515*, ha espressamente stabilito che "anche alla luce delle specifiche e ragionevoli determinazioni adottate dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (n. 48/2000 e 8/2002), va autorizzata l'ammissione alle gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici di imprese concorrenti in possesso della qualificazione nella categoria OG 11, da considerarsi equivalente alla qualificazione nelle categorie OS 3, OS 5, OS 28 ed OS 30".

**alla luce della considerazioni di cui sopra, si evidenzia la possibilità di partecipazione delle imprese qualificate nella categoria OG11 ad appalti di opere riconducibili alle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30.**

La qualificazione in OG11 non è comunque condizione sufficiente affinché il partecipante sia in possesso dei requisiti di bando. Resta ferma l'impossibilità di subappaltare le lavorazioni in OS3 e OS30 (*Consiglio di Stato, sezione VI, 19 agosto 2003, n. 4671*).

Milano, 8 maggio 2008

Il RUP, Dott.ssa Mariapaola Gippesi